



PROVINCIA DI BENEVENTO

- Settore Tecnico -

Servizio Energia, Protezione Civile e Trasporto Privato

DETERMINAZIONE N° 275 /02 del 11 APR. 2016

OGGETTO: Revoca autorizzazione prot. n° 45573 del 25/11/1985 – Autoscuola “DI FABRIZIO” di DI FABRIZIO GIOVANNI con sede in Circello (BN).

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con provvedimento del Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento prot. n. 45573 del 25/11/1985, il sig. DI FABRIZIO GIOVANNI, nato il 18.11.1953 a Circello (BN), è stato autorizzato a gestire in Circello (BN) alla via Roma n. 26, una scuola per conducenti di veicoli a motore, denominata “AUTOSCUOLA DI FABRIZIO”, ad insegnamento completo per la preparazione di candidati al conseguimento di patenti di guida delle categorie A e B e delle patenti speciali corrispondenti ed ai relativi esami di revisione;

- il comma 7 dell'art. 123 del Decreto Legislativo n. 285/92 (C.d.S.), come modificato ed integrato con legge 120/2010, prescrive che: “l'Autoscuola deve svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria, possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica.....omissis).....e possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro istruzione automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti (omissis).....”;

- il comma 1 dell'art. 14 del Decreto del Ministero dei Trasporti n. 317 del 17/05/1995 e s.m.i. prevede che “le autoscuole che, anteriormente alla data del 13 agosto 2010, svolgevano attività di formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B.....(omissis).....continuano la predetta attività dotate dei veicoli richiesti dall'art. 6 del presente decreto per le esercitazioni di guida, in relazione a tali categorie di patenti”;

- la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 11502 del 14/05/2015 dispone che “a decorrere dal 1 luglio 2015, alla scadenza della proroga disposta dall'art. 8, comma 6, del decreto legge 31 dicembre 2014 n. 192, le autoscuole dovranno dotarsi obbligatoriamente dei veicoli utili al conseguimento delle categorie AM, A1, A2, A.....(omissis)”;

- il n. 4 della nota prot. n. 16647 del 14/07/2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stabilisce che le autoscuole non dotate di idoneo parco veicolare sono sanzionabili ai sensi dell'art. 123, comma 9, lettera b), del Codice della Strada;

Considerato che l'art. 123, comma 9, lettera b), del Codice della Strada dispone che “l'esercizio dell'attività dell'autoscuola è revocato quando venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola”;

Vista la nota di questo Ente prot. n. 57659 del 15/07/2015, con la quale si chiedeva all'autoscuola in oggetto di comunicare, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'anzidetta nota, il parco veicolare in disponibilità dell'autoscuola stessa;

Vista la nota dello scrivente Settore prot. n. 62566 del 25/08/2015, con la quale si chiedeva all'anzidetta autoscuola di fornire, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della predetta nota, adeguata dimostrazione di essersi uniformata alle disposizioni normative vigenti in materia di parco veicolare obbligatorio delle autoscuole;

Considerato che l'autoscuola in oggetto, in riscontro alla succitate note di questo Ente prot. n. 57659/2015 e n. 62566/2015, con la comunicazione acquisita al prot. n. 77138 del 25/11/2015, ha dimostrato solo la disponibilità a titolo di proprietà del motociclo targato BN030960, idoneo per il conseguimento delle patenti di guida di categoria A1;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e ss.mm. ed ii., prot. n. 3442 del 27/01/2016, ricevuta dalla ditta in oggetto in data 03/02/2016, per la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di autoscuola;

Tenuto conto che l'autoscuola DI FABRIZIO GIOVANNI, non ha dimostrato, nei termini fissati dalla predetta nota n. 3442/2016, la disponibilità di idoneo parco veicolare, così come previsto dall'art. 123 del D.L.vo 285/92, comma 7, e dall'art. 6 del citato D.M. 317/95, comma 1;

Ritenuto, per quanto anzidetto, che ricorrano le condizioni per la revoca dell'autorizzazione in oggetto indicata

DETERMINA

1. **di revocare l'autorizzazione prot. n° 45573 del 25/11/1985**, con la quale l'Autoscuola DI FABRIZIO di DI FABRIZIO GIOVANNI, con sede in Circello (BN), via Roma n. 26, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di preparazione dei candidati al conseguimento delle patenti di guida per veicoli a motore delle categorie A-B-C-D-E-F;
2. **di chiedere all'autoscuola in oggetto** la restituzione dell'anzidetto provvedimento autorizzatorio n° 45573 del 25/11/1985 in suo possesso, nonché dei registri e dei tesserini di riconoscimento rilasciati da questa Provincia al personale che svolge le mansioni di insegnante e istruttore presso la stessa autoscuola;
3. **di comunicare** a tutte le Amministrazioni interessate, territorialmente competenti, l'adozione del presente provvedimento di revoca.

Il Responsabile del Procedimento

(Romano Caporaso)



Il Responsabile del Servizio

(dott. Gianpaolo Signoriello)



Il Responsabile di P.O. delegata
(Ing. Michelantonio Panarese)

